

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA INTERNAZIONALE

tra

Università degli Studi di Parma (Italia)

e

In riferimento all'accordo quadro di cooperazione didattica e scientifica sottoscritto tra l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (Italia)** e la _____ (_____), nell'anno _____, e nell'auspicio di una cooperazione al fine di favorire lo scambio di studenti, ricercatori, personale tecnico/amministrativo e docenti, da una parte l'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA (UNIPR)**, Parma, Italia, rappresentata dal Magnifico Rettore, **Prof. Loris Borghi**, e il **Dipartimento di _____**, rappresentato dal Direttore, **Prof. _____**, e dall'altra parte la _____, (Città), (Stato), rappresentata dal Rettore, **Prof. _____**, il **Dipartimento di _____**, rappresentata dal Direttore, **Prof. _____**, convengono, di comune accordo, quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente accordo ha per oggetto la cooperazione accademica al fine di promuovere lo scambio di studenti, laureati, ricercatori, personale tecnico/amministrativo e docenti delle rispettive istituzioni per finalità didattiche, di ricerca ed il mutuo riconoscimento di corsi di studio e post-laurea nell'area delle Scienze _____, con particolare interesse nell'ambito della _____.

ART. 2 - OBIETTIVI E FORME DI COOPERAZIONE

2. Sono fissate come forme di cooperazione nell'ambito dello scambio di:

2.1. Studenti pre-laurea e post-laurea

- a) Gli studenti saranno selezionati dall'istituzione di origine sulla base dell'eccellenza accademica e del reale interesse nell'intraprendere un periodo di studio all'estero. L'accettazione degli studenti sarà a carico dell'istituzione di destinazione;
- b) Gli studenti accettati dall'istituzione di destinazione saranno considerati "visiting students", e saranno soggetti alle regole e regolamenti dell'istituzione accettante, alle medesime condizioni dagli studenti locali;
- c) E' richiesta la conoscenza della lingua dell'istituzione accettante o, per lo meno della lingua inglese;
- d) La durata del periodo di soggiorno degli studenti non dovrà superare un anno accademico;
- e) Ciascun studente dovrà seguire un programma di studi concordato tra le due istituzioni;
- f) Si raccomanda che il numero complessivo di studenti coinvolti da ciascun Ateneo non superi il numero di _____ (__) all'anno;
- g) L'assicurazione sanitaria dovrà essere attivata direttamente nel Paese di origine prima dell'arrivo presso l'università di destinazione.

2.2. Personale ricercatore e docente

- a) Il personale ricercatore e docente in visita potrà essere coinvolto in conferenze, attività didattiche e/o di ricerca, fatto salvo che la durata complessiva della permanenza non ecceda un anno accademico (due semestri);
- b) L'assicurazione sanitaria dovrà essere attivata direttamente dal docente nel paese di origine, ed i costi relativi saranno a carico dell'istituzione di origine

2.3. Personale tecnico-amministrativo

- a) Il personale tecnico/amministrativo in visita potrà essere coinvolto in attività di competenza, fatto salvo che la durata complessiva della permanenza non ecceda un periodo di quindici (15) giorni;
- b) L'assicurazione sanitaria dovrà essere attivata direttamente dal docente nel paese di origine, ed i costi relativi saranno a carico dell'istituzione di origine

ART. 4 - ULTERIORI FORME DI COOPERAZIONE

E' altresì tutelato dal presente protocollo aggiuntivo lo sviluppo di altre iniziative finalizzate al consolidamento delle relazioni tra le parti, quali:

- a) produzione congiunta di pubblicazioni, riviste accademiche ed ogni altra tipologia di pubblicazione di interesse per entrambe le parti;
- b) sviluppo congiunto di progetti di ricerca in ciascun ambito di comune interesse;
- c) creazione, sviluppo e promozione congiunti di attività formative innovative;
- d) organizzazione di conferenze/o seminari;
- e) predisposizione di proposte progettuali legate al processo di internazionalizzazione.

ART. 3 - SOSTEGNO FINANZIARIO

Gli studenti coinvolti nelle attività di scambio sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie dell'università di destinazione. Le altre spese potranno essere finanziate da enti esterni o saranno a carico dello studente; l'esistenza del presente accordo non implica alcuna garanzia di sostegno finanziario a carico delle parti.

Il personale tecnico/amministrativo, ricercatore e docente coinvolto nelle attività di scambio è esonerato dal pagamento di tasse presso l'università di destinazione. Altre spese potranno essere finanziate da enti esterni.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA E DELLA _____

1. Le parti si impegnano a raggiungere la reciprocità nelle attività descritte dal presente accordo;
2. Ciascuna Dipartimento provvederà a nominare un docente di contatto per gli studenti coinvolti nelle attività di scambio;
3. Al termine del soggiorno dello studente, l'università ricevente si impegna ad inviare all'organi competente dell'università di origine dello studente la documentazione ufficiale attestante i corsi frequentati e le relative votazioni ottenute;
4. L'istituzione di origine si impegna a riconoscere i risultati accademici ottenuti dallo studente presso l'università di destinazione, sulla base dei crediti e/o carichi orari di lavoro concordati congiuntamente dalle due istituzioni;
5. Entrambe le parti concordano sul non attivare integrazioni relative alla attività accademica svolta presso l'istituzione di destinazione;
6. I costi di vitto e alloggio saranno a carico dello studente;
7. Le parti si impegnano a provvedere al personale docente in visita condizioni di lavoro soddisfacenti per la realizzazione delle attività di ricerca.

ART. 5 - COORDINAMENTO DELL'ACCORDO

5.1 - Al fine di consentire il coordinamento del presente accordo, si indicano il **Prof.** _____ per la _____ ed il **Prof.** _____ per l'**Università degli Studi di Parma**;

5.2 - è competenza del comitato di coordinamento tecnico ed amministrativo la gestione delle questioni accademiche e amministrative che potranno sorgere durante il periodo di attività del presente accordo così come la supervisione delle attività;

ART. 6 - VALIDITÀ'

Il presente accordo ha una validità di cinque (5) anni, a far tempo dalla data di sottoscrizione da parte di entrambe le parti. Qualsiasi modifica necessaria ai termini del presente accordo dovrà essere apportata a mezzo di protocolli aggiuntivi, concordati da entrambe le parti.

ART. 7 - CESSAZIONE

Il presente accordo potrà essere cessato in qualsiasi momento, da una o da entrambe le parti, mediante comunicazione scritta con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. Nel caso in cui vi dovessero essere delle attività in corso, le parti definiranno, in un documento riportante i termini di cessazione dell'accordo, le cause che hanno portato alla cessazione delle attività e/o alla chiusura del presente accordo

ART. 8 - CONTENZIOSO

Al fine di dirimere dubbi che possano sorgere durante l'esecuzione e l'interpretazione del presente accordo, la parti si impegnano a compiere i necessari sforzi per giungere ad una soluzione consensuale. Nel caso di impossibilità a convenire sui termini della soluzione, la parti indicheranno, di comune accordo, una terza parte ad agire come mediatore.

Il presente accordo è redatto in 4 quattro copie originali, due in lingua italiana e due in lingua inglese/francese/tedesco/portoghese/spagnolo, facenti ugualmente fede.

Parma, ___/___/_____

, ___/___/_____

Prof.
Direttore - Dipartimento

Prof.
Direttore - Dipartimento

Prof. Loris Borghi
 Rettore - Università degli Studi di Parma

Prof.
 Rettore -